

# Ordinanza sul contrassegno ambientale (OCAm)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958<sup>1</sup> sulla circolazione stradale (LCStr); visto l'articolo 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983<sup>2</sup> sulla protezione dell'ambiente (LPAmb),

*ordina:*

## **Art. 1** Rilascio del contrassegno ambientale

Il contrassegno ambientale è rilasciato per un determinato veicolo e contiene il numero di targa del veicolo stesso.

## **Art. 2** Tipologie di contrassegni

Le tipologie di contrassegni sono riportate nell'allegato 1 numero 1.

## **Art. 3** Assegnazione del contrassegno

<sup>1</sup> Il contrassegno è assegnato in base alla categoria di emissioni dei veicoli. I criteri per l'assegnazione sono definiti nell'allegato 1 numero 2.

<sup>2</sup> Se dalla licenza di circolazione non è possibile identificare chiaramente la categoria di emissioni del veicolo e se quest'ultima non può essere documentata in altro modo, il contrassegno è assegnato in base alla data della messa in circolazione del veicolo. I criteri per l'assegnazione sono definiti nell'allegato 2.

## **Art. 4** Ottenimento del contrassegno

<sup>1</sup> Il contrassegno può essere richiesto all'autorità d'immatricolazione oppure a un ente da questa designato.

<sup>2</sup> La domanda deve essere accompagnata da una copia della licenza di circolazione.

## **Art. 5** Apposizione e rimozione del contrassegno

<sup>1</sup> Negli autoveicoli il contrassegno deve essere apposto all'interno del parabrezza, sul bordo inferiore destro; negli altri veicoli a motore, in un punto adeguato e ben visibile.

<sup>2</sup> Il contrassegno deve essere rimosso se sul veicolo viene apposta una targa il cui numero non corrisponde a quello riportato sul contrassegno. La presente disposizione non si applica se sono utilizzate targhe professionali che portano la lettera «U».

<sup>1</sup> RS 741.01

<sup>2</sup> RS 814.01

**Art. 6** Disposizioni penali

<sup>1</sup> Chiunque apponga il contrassegno ambientale su un veicolo diverso da quello per il quale è stato rilasciato è punito con una multa non inferiore a 500 franchi.

<sup>2</sup> Chiunque contravvenga alle disposizioni concernenti l'apposizione e la rimozione del contrassegno di cui all'articolo 5 è punito con una multa.

**Art. 7** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2011.


...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

*Allegato 1  
(art. 2 e 3 cpv. 1)*

1. Tipologie di contrassegni ambientali



2. Assegnazione del contrassegno ambientale in base alla categoria di emissioni

2.1 Tabella per l'assegnazione del contrassegno ambientale

		Contrassegno nero	Contrassegno grigio	Contrassegno bianco	Contrassegno dorato
1.	Automobili, furgoncini	Benzina EURO1/OEA 1 Diesel EURO3	Benzina EURO2, Diesel EURO4	Benzina EURO3 e inferiori Diesel EURO5 e inferiori	Dispositivo di propulsione principale elettrico
2.	Autofurgoni, trattori a sella leggeri	Benzina EURO1/OEA 1 Diesel EURO2	Benzina EURO2 Diesel EURO3	Benzina EURO3 e inferiori Diesel EURO4 e inferiori	
3.	Autocarri, trattori a sella pesanti, automobili pesanti, autobus	EURO II	EURO III	EURO IV e inferiori	
4.	Trattori	97/68/CE fase II	97/68/CE <sup>3</sup> fase IIIA	97/68/CE fase IIIB e inferiori	
5.	Motocicli, eccetto le motoleggerie	-	97/24/CE <sup>4</sup> fase A	97/24/CE fase B	
6.	Motoleggerie, quadricicli leggeri a motore	-	-	97/24/CE fase 2 e inferiori	
7.	Quadricicli e tricicli a motore	-	-	-	

- <sup>3</sup> Direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1997 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/26/CE del 31.3.2010, GU L 86 del 1.4.2010, pag. 29.
- <sup>4</sup> Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, GU L 226 del 18.8.1997; modificata da ultimo dalla direttiva 2009/108/CE, GU L 213 del 18.8.2009, pag. 10.

## 2.2 Disposizioni particolari

- 2.2.1 I veicoli con dispositivo di propulsione principale a gas sono equiparati a quelli a benzina.
- 2.2.2 Nel caso di veicoli ibridi, viene preso come riferimento il prodotto derivante dagli oli minerali utilizzato.
- 2.2.3 Se, installando un filtro diesel antiparticolato, i valori limite del particolato emesso dagli autocarri, dai trattori a sella pesanti, dalle automobili pesanti, dagli autobus o dai trattori rientrano in una classe EURO più elevata o in una fase più elevata conformemente alla direttiva 97/68/CE, il contrassegno ambientale deve essere rilasciato in base alla nuova classe o alla nuova fase.

Allegato 2  
(art. 3 cpv. 2)

Assegnazione del contrassegno ambientale in base alla data dell'entrata in circolazione

1 Tabella per l'assegnazione del contrassegno ambientale

Categoria di veicolo	Dispositivo di propulsione*	Contrassegno nero	Contrassegno grigio	Contrassegno bianco	Contrassegno dorato
		Data della messa in circolazione			
Autoveicoli leggeri Automobili Furgoncini	Benzina	1.10.1987 - 30.9.1997	1.10.1997 - 31.12.2000	dal 1.1.2001	---
	Gas	1.10.1987 - 30.9.1997	1.10.1997 - 31.12.2000	dal 1.1.2001	---
	Diesel	1.1.2001 - 31.12.2005	1.1.2006 - 31.12.2010	dal 1.1.2011	---
	Motore elettrico	---	---	---	tutti
Autofurgoni Trattori a sella leggeri	Benzina	1.10.1987 - 30.9.1998	1.10.1998 - 31.12.2001	dal 1.1.2002	---
	Gas	1.10.1987 - 30.9.1998	1.10.1998 - 31.12.2001	dal 1.1.2002	---
	Diesel	1.10.1998 - 31.12.2001	1.1.2002 - 31.12.2006	dal 1.1.2007	---
	Motore elettrico	---	---	---	tutti
Autocarri N <sub>2</sub> > 3,5 t ≤ 7,5 t V <sub>max</sub> 45 km/h	Diesel con filtro VERT	1.1.2002 - 31.12.2005	1.1.2006 - 31.12.2010	dal 1.1.2011	---
Altri autocarri Trattori a sella pesanti, autoveicoli pesanti, autobus	Benzina	1.10.1998 - 31.12.2001	1.1.2002 - 31.12.2006	dal 1.1.2007	---
	Gas	1.10.1998 - 31.12.2001	1.1.2002 - 31.12.2006	dal 1.1.2007	---
	Diesel	1.10.1996 - 31.3.2002	1.4.2002 - 30.9.2006	dal 1.10.2006	---
	Motore elettrico	---	---	---	tutti
Motocicli, eccetto le motoleggere	Benzina	---	1.7.2004 - 31.12.2006	dal 1.1.2007	---
	Gas	---	---	---	---
	Diesel	---	1.7.2004 - 31.12.2006	dal 1.1.2007	---
	Motore elettrico	---	---	---	tutti
Motoleggere, quadricicli leggeri a motore	Benzina	---	---	dal 1.7.2004	---
	Gas	---	---	---	---
	Diesel	---	---	dal 1.7.2004	---

	Motore elettrico	---	---	---	tutti
<b>Categoria di veicolo</b>	<b>Carburante</b>	<b>Contrassegno nero</b>	<b>Contrassegno grigio</b>	<b>Contrassegno bianco</b>	<b>Contrassegno dorato</b>
Tricicli a motore, quadricicli a motore	Benzina	---	---	---	---
	Gas	---	---	---	---
	Diesel	---	---	---	---
	Motore elettrico	---	---	---	tutti
Trattori con potenza $\geq 18$ kW $\leq 560$ kW	Diesel	1.1.2004 - 31.12.2007	1.1.2008 - 31.12.2012	dal 1.1.2013	---
Altri trattori					

2 Disposizioni particolari

2.1 Il criterio determinante per la classificazione è il dispositivo di propulsione principale.

2.2 Nel caso di veicoli ibridi, viene preso come riferimento il prodotto derivante dagli oli minerali utilizzato.

